



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 286/14/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL  
COMUNE DI MOGGIO UDINESE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il dPR 17 marzo 2014, recante *“Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

*mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014"*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014"*

VISTA la segnalazione presentata dal Sig Ezio De Toni, consigliere del Comune di Moggio Udinese in data 9 maggio 2014 per la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Moggio Udinese in relazione all'organizzazione di un evento che avrebbe previsto l'invito di una delegazione del paese gemellato (Moggio, provincia di Lecco) in occasione dell'anniversario del terremoto del Friuli e l'offerta di una cena e di un pranzo a spese del Comune stesso;

VISTO il fascicolo dell'istruttoria condotta dal Corecom Friuli Venezia Giulia, acquisito in data 13 maggio 2014 (ns. prot. n. 24093), contenente, in particolare:

- la segnalazione del Sig. Ezio De Toni relativa alla presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 del giorno 9 maggio 2014;
- la nota del Corecom Friuli Venezia Giulia con cui sono stati contestati i fatti al Sindaco di Moggio Udinese, dott.ssa Daniela Marcoccio, e richieste le controdeduzioni in merito ai fatti oggetto di segnalazione, del 9 maggio 2014;
- le controdeduzioni del Sindaco di Moggio Udinese, dott.ssa Daniela Marcoccio del 12 maggio 2014, in cui si dichiara che l'iniziativa della visita al Comune di Moggio Udinese è stata assunta in modo autonomo dai rappresentanti del Comune gemellato di Moggio in provincia di Lecco e che, a riguardo, sono state impartite direttive volte a garantire un'accoglienza in forma non ufficiale e senza assunzione di obblighi di spesa da parte dell'ente, sia pur nel ricordo dell'impegno e della solidarietà ricevuta;

CONSIDERATO in particolare che dall'esame della documentazione trasmessa dal competente Comitato risulta che:

- l'iniziativa relativa all'evento non è stata assunta dal Comune di Moggio Udinese;
- non sono state previste cerimonie ufficiali;
- non risultano assunti impegni di spesa in ordine al presunto evento;
- non è presente, sul sito istituzionale del Comune di Moggio Udinese, alcuna comunicazione relativa al presunto evento segnalato dal Sig. De Toni e che gli altri comunicati ivi pubblicati hanno carattere assolutamente impersonale;

ESAMINATA la documentazione allegata e la proposta di archiviazione formulata dal Corecom Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che la campagna elettorale per le elezioni europee ha avuto inizio con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del DPR 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”*

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

RITENUTO che sono in contrasto con quanto disposto dall'art. 9, della legge 28/2000 le fattispecie di comunicazione al pubblico non indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente e non indifferibili, nonché effettuate in modo non impersonale;

RILEVATO che, dall'esame degli atti dell'istruttoria:

- la visita della delegazione del paese gemellato non è stata assunta dal comune di Moggio Udinese;
- non risultano organizzate cerimonie ufficiali;
- non risultano assunti impegni di risorse finanziarie;
- non sono stati rilevati, sul sito istituzionale del Comune, comunicati o avvisi riguardanti il presunto evento;

RILEVATA, per le motive sin qui esposte, l'insussistenza della violazione;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato in relazione alla fattispecie oggetto di segnalazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata al Comune di Moggio Udinese ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani